SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 26**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 febbraio 1993, n. **23.**

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, 26 maggio 1992, n. 297, 24 luglio 1992, n. 347, e 29 settembre 1992, n. 392.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 2 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDÒ, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 4 dicembre 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 832):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della difesa (ANDÒ) il 4 dicembre 1992.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 7 dicembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 dicembre 1992.

Esaminato dalla 4ª commissione il 17 dicembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 23 dicembre 1992 (atto n. 832/*A* - relatore sen BONO PARRINO).

Esaminato in aula il 20 gennaio 1993 e approvato il 21 gennaio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2156):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 22 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, III, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1993.

Esaminato dalla IV commissione il 27 gennaio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1993.

93G0058

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1993, n. **24.**

Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi sopraripoitati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità e calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonché degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n 223.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dei soggetti indicati al comma 1 non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2 Alla corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che sarà rimborsato sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono individuabili in un numero massimo pari a 3.500 unità e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal Regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie dell'impiego, le quali cercheranno altresì le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

Art. 5.

1. I lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, possono essere assunti, anche in deroga ai limiti di età ai fini dell'ammissione al colloquio, presso l'Amministrazione del Ministero delle finanze per la copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore.

2. Ai fini del comma 1, i lavoratori interessati inoltrano, entro il 31 marzo 1993, apposita domanda al Ministero delle finanze, che provvede all'accertamento della idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale mediante colloquio entro il 30 giugno 1993 e che provvede alla nomina, disponendo l'immediata chiamata in servizio con l'assegnazione della sede sulla base delle esigenze dell'Amministrazione e tenuto conto delle professionalità possedute e del luogo di residenza. Le procedure per l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dei profili interessati sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il trattamento economico spettante ai lavoratori di cui al comma 1 è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. Una quota non superiore al 10 per cento dei posti di cui al comma 1 è riservata al personale amministrativo la cui attività principale consista nei controlli doganali e nell'espletamento delle formalità doganali intracomunitarie, in attività dal 1° gennaio 1983.

5. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.»;

b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: «consigli compartimentali» sono aggiunte le seguenti: «ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi». I commi secondo e terzo sono soppressi.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

93G0054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), a seguito delle dimissioni di cinque assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Ascoli Piceno n. 726/13.4/Gab. del 30 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque assessori in tempi diversi, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 9 ottobre e del 13 e 28 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rosa.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Giorgio Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di S. Giorgio Jonico (Taranto), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Taranto numero 9928/13.12/Gab. del 4 dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Giorgio Jonico (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinieri Ferone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Giorgio Jonico (Taranto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 3 dicembre 1992.

Tale crisi fa seguito alle precedenti dimissioni del sindaco in data 30 ottobre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il prefetto di Taranto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Giorgio Jonico (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinieri Ferone.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Terracina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Terracina (Latina), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Latina n. 1755/Gab. del 27 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terracina (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terracina (Latina) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 25 settembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 ottobre, 21, 22 e 23 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terracina (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0545

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaraso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccaraso (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila n. 4929/Gab. del 5 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Domenico Marianella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, tra cui il sindaco, in data 4 novembre 1992.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaraso (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag Domenico Marianella.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0546

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cambiago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cambiago (Milano), a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4/09219643/Gab. del 19 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cambiago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Impresa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cambiago (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori in data 19 settembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 2, 13 e 18 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cambiago (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Impresa.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Perego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Perego (Como), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 3177/Gab. del 30 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perego (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Straniero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Perego (Como) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei consiglieri in data 19 novembre 1992 e delle successive dimissioni di altri tre consiglieri in data 27 novembre 1992.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perego (Como) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Straniero.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0548

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Veleso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Veleso (Como), a seguito delle dimissioni del sindaco e dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 3080/Gab. del 30 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Veleso (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Straniero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Veleso (Como) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dall'intera giunta in data 29 settembre 1992.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute dell'8, 20 e 29 ottobre e 17, 25, 26 e 27 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, dal quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Veleso (Como) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Straniero.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cannalonga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cannalonga (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, cui va aggiunta la decadenza di altri due consiglieri dichiarata in precedenza, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4.6838/Gab. del 27 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cannalonga (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Giulio Scarabino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cannalonga (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, in tempi diversi, alle quali vanno aggiunti altri due consiglieri dichiarati decaduti in precedenza.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cannalonga (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Giulio Scarabino.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A0550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montagnana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montagnana (Padova), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 1100/Gab. del 1° dicembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montagnana (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montagnana (Padova), eletto nelle consultazioni del 27 e 28 settembre 1992, non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta.

Infatti, le sedute del 30 ottobre, 13, 20 e 27 novembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montagnana (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0551

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 giugno 1992.

Soppressione di alcune sezioni distaccate della pretura circondariale di Brescia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, che ha trasformato le preture mandamentali in sezioni distaccate delle preture aventi sede nel capoluogo del circondario e comunque nel capoluogo di provincia;

Ritenuto che per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Brescia appare opportuno procedere alla soppressione in alcune delle sezioni distaccate attualmente esistenti, in quanto l'accentramento che ne risulta soddisfa l'esigenza di una più razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

Ritenuto in particolare che la concentrazione di uffici giudiziari, sollecitata anche dagli indici di lavoro desumibili dalle rilevazioni effettuate negli ultimi anni, determina un sensibile alleggerimento di costi per le ridotte esigenze di mobilità di magistrati ed avvocati, non comporta la necessità di ulteriori esborsi essendo le attuali strutture edilizie in grado di assorbire gli spostamenti necessari, non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate poiché il sistema viario e quello dei trasporti pubblici consente collegamenti più agevoli tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17;

Visto il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Brescia espresso in data 7 febbraio 1991, che dà atto delle analoghe istanze avanzate dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Brescia confermato da nota in data 2 dicembre 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Nel circondario della pretura di Brescia, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono soppresse le seguenti sezioni distaccate già comprese nella tabella *B* della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e i comuni costituenti il territorio di ciascuna di esse sono aggregati alla sede o sezione a fianco indicata:

Chiari - Brescia
Rovato - Brescia
Iseo - Brescia
Orzinuovi - Brescia
Montichiari - Brescia
Verolanuova - Brescia
Gardone Val Trompia - Brescia
Lonato - Salò

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1992
Registro n. 78 Giustizia, foglio n. 237

93A0519

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1992.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Perugia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Perugia dalla quale risulta che il giorno 5 novembre 1992 ha funzionato irregolarmente a causa della segnalazione anonima circa la presenza di un ordigno esplosivo nella sede della citata intendenza.

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Perugia è accertato per il giorno 5 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0555

DECRETO 28 gennaio 1993.

Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti d'imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette;

Vista la direttiva del suindicato Consiglio del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali la direttiva 77/338/CEE;

Considerato che, a seguito della realizzazione del mercato interno, ai sensi dell'art. 8A del trattato CEE, si rende necessario che gli Stati membri e la commissione creino un sistema efficace di archiviazione e trasmissione elettronica di determinati dati, ai fini del controllo in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 50, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, concernente lo scambio dei dati e delle informazioni relativi agli operatori economici nell'ambito delle operazioni economiche comunitarie;

Considerata l'opportunità di provvedere a definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, concernente l'approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;

Decreta:

Articolo unico

Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l'applicazione dell'imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l'ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti interessati, rilascia un'attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Koro - Soc. coop. a r.l.», in Fiano Romano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 aprile 1992 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio Koro - Soc. coop. a r.l.» già «Consorzio librario editoriale interregionale Con. Editor», con sede in Fiano Romano (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Koro - Soc. coop. a r.l.» già «Consorzio librario editoriale interregionale Con. Editor», con sede in Fiano Romano (Roma), costituita per rogito notaio dott. Vigneri Giovanni in data 14 maggio 1981, repertorio n. 12873 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. prof. Giovanni Fuiano, via Sicilia, 42 - 00100 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0558

DECRETO 21 gennaio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Agricola Montefiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma-Ciampino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 25 maggio 1992 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Agricola Montefiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Ciampino;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Agricola Montefiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Ciampino, costituita per rogito notaio dottor Michele Giuliano in data 13 maggio 1977, repertorio 15418, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Maria Ciabattoni, viale delle Milizie, 108 - Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0559

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'istituto «Giannina Gaslini» di Genova al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata del presidente dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova in data 17 aprile 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 9 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Giannina Gaslini» di Genova è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

15418, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai | prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vittone prof. Paolo, primario della divisione oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Silvano dott.ssa Stefania, aiuto presso la divisione oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Dolci dott. Antonio, assistente presso la divisione oculistica dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A0520

DECRETO 16 gennaio 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 9 novembre 1992 concernente l'autorizzazione al trapianto di fegato presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 9 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 26 novembre 1992, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stato erroneamente riportato Belli dott. Luigi in luogo di Belli dott. Giulio;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale 9 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 26 novembre 1992, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, leggasi Belli dott. Giulio, anziché Belli dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1993

p. *Il Ministro* AZZOLINI

93A0521

ORDINANZA 15 gennaio 1993.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il parere del Consiglio superiore di Sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto 7 luglio 1992 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1992;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbigatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguadante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992: applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 219;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza nelle quali deve essere effettuata al vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1993.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico, le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono, in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1989 e 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1993, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5, possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 7 marzo 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 18 marzo 1992.

Art. 9.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

ALLEGATO

REGIONE.. U.S.L. ....

COMUNE DI ....

Attestato n...............................

Il sottoscritto veterinario...
attesta di aver praticato in data........... la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso... di età .... di razza .... di taglia .... appartenente al sig........................... abitante in ....

Vaccino impiegato ....

Istituto produttore...

Il veterinario vaccinatore

....

93A0523

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 gennaio 1993.

Differimento dei termini di cui all'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 recante ulteriore proroga della sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2316/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992 e n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991, n. 135 del 10 giugno 1992 e n. 179 del 31 luglio 1992, con le quali sono state — da ultimo — prorogate fino al 31 dicembre 1992 le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991;

Vista la nota n. 1188 del 22 gennaio 1993 con la quale il Ministero delle finanze, a seguito delle reiterate richieste delle amministrazioni locali e delle associazioni di categoria interessate, che hanno rappresentate le situazioni di particolare disagio nelle quali vengono a trovarsi i contribuenti per effetto della contestuale ripresa della riscossione dei carichi arretrati, sia di natura fiscale e sia di natura contributiva, ha richiesto l'emanazione di una ulteriore ordinanza di sospensione, al 31 luglio 1993, dei termini di adempimento scadenti, ai sensi della citata ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, entro il 31 luglio 1993;

Visto il telex n. 57739/33/2 del 27 gennaio 1993, con il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso parere favorevole, anche per quanto riguarda gli oneri contributivi sospesi, all'emanazione di una ordinanza nei termini indicati dal Ministero delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 gennaio 1993, con la quale è stata autorizzata l'emanazione di una ulteriore ordinanza di sospensione dei termini secondo le modalità dianzi indicate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

Si dispone l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 1993, degli obblighi contributivi e tributari rimasti sospesi, per effetto dell'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 a favore dei cittadini colpiti dal sisma del dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel periodo 13 dicembre 1990-31 dicembre 1992, per i quali i termini di adempimento, totale o parziale, vengono a scadere entro il 31 luglio 1993.

Art. 2.

Con successivo provvedimento da emanarsi, d'intesa con i Ministri interessati, entro il 31 marzo 1993 saranno definite le modalità per il recupero del carico sospeso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1993

Il Ministro: FACCHIANO

93A0522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1993.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1993.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione in data odierna del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione in data odierna, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1993.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Presidente: SPADOLINI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1993

Numero senatori	Gruppi, rappresentanze e componenti parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
112	Democrazia cristiana	55.258.000	570.778.742	7.119.128.835	7.745.165.577
66	Partito democratico della sinistra	55.258.000	570.778.742	4.195.200.920	4.821.237.662
51	Partito socialista italiano	55.258.000	570.778.742	3.241.746.165	3.867.782.907
25	Lega nord	55.258.000	570.778.742	1.589.091.260	2.215.128.002
20	Rifondazione comunista	55.258.000	570.778.742	1.271.273.005	1.897.309.747
16	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	55.258.000	570.778.742	1.017.018.405	1.643.055.147
12	Repubblicano	55.258.000	570.778.743	762.763.805	1.388.800.548
7	Verdi-La Rete	55.258.000	—	444.945.550	500.203.550
	Rappresentanza parlamentare della Federazione dei verdi (4 iscritti)	—	570.778.743	—	570.778.743
	Rappresentanza parlamentare del Movimento per la democrazia: La Rete (3 iscritti)	—	570.778.743	—	570.778.743
5	Liberale	55.258.000	570.778.743	317.818.250	943.854.993
12	Misto	55.258.000	—	762.763.805	818.021.805
	Rappresentanza parlamentare del Partito socialista democratico italiano (3; iscritti al gruppo misto)	—	570.778.743	—	570.778.743
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (3, iscritti al gruppo misto)	—	57.077.875	—	57.077.875
	Componente parlamentare della lista Valle d'Aosta (1, iscritto al gruppo misto)	—	19.025.958	—	19.025.958
326	Totali	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

93A0524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2 febbraio 1993.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1993.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 1° febbraio 1993 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 1° febbraio 1993 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1993.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Presidente: NAPOLITANO

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER L'ANNO 1993.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
206	Democratico cristiano	85.010.769	1.047.454.121	13.551.121.430	14.683.586.320
107	Partito democratico della sinistra	85.010.769	1.047.454.121	7.038.689.286	8.171.154.176
92	Partito socialista italiano	85.010.769	1.047.454.121	6.051.957.143	7.184.422.033
55	Lega nord	85.010.769	1.047.454.121	3.618.017.857	4.750.482.747
34	Rifondazione comunista	85.010.769	1.047.454.121	2.236.592.857	3.369.057.747
34	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	85.010.769	1.047.454.121	2.236.592.857	3.369.057.747
27	Repubblicano	85.010.769	1.047.454.121	1.776.117.857	2.908.582.747
17	Liberale	85.010.769	1.047.454.121	1.118.296.429	2.250.761.319
16	Verdi (Federazione dei verdi)	85.010.769	1.047.454.121	1.052.514.286	2.184.979.176
16	Partito socialista democratico italiano	85.010.769	1.047.454.121	1.052.514.286	2.184.979.176
12	Movimento per la democrazia: La Rete	85.010.769	1.047.454.121	789.385.714	1.921.850.604
6	Federalista europeo (Lista Pannella)	85.010.769	1.047.454.121	394.692.857	1.527.157.747
8	Misto	85.010.769	—	526.257.143	611.267.912
	Componente parlamentare del PPST (SVP) (3 iscritti al Gruppo misto)	—	104.745.412	—	104.745.412
	Componente parlamentare della lista Valle d'Aosta (1 iscritto al Gruppo Misto)	—	34.915.137	—	34.915.137
630	Totale	1.105.139.997	12.709.110.001	41.442.750.002	55.257.000.000

93A0605

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 684/AG del 28 settembre 1992;

Considerato che per errore materiale sono stati omessi alcuni riferimenti legislativi e precisamente: la legge 11 aprile 1953, n. 312; la legge 21 febbraio 1980, n. 28; il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuto opportuno apportare le necessarie integrazioni, per chiarezza si ritrascrive il testo che risulta essere il seguente:

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 sulle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 maggio 1992;

Preso atto che la facoltà di magistero nell'adunanza del 10 settembre 1992 si è adeguata al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico dell'Università nell'adunanza del 21 settembre 1992 e dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 23 settembre 1992;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

TABELLA XV

LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Titolo di ammissione.

Quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi.

Gli studi hanno la durata di quattro anni, e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea.

Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti.

Nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nell'Ateneo di Trieste sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale e semestrale degli insegnamenti.

Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalità stabilite dalla facoltà, al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nell'ateneo di Trieste	Denominazioni semplificate
Filosofia dell'educazione, istituzioni di pedagogia, pedagogia, pedagogia generale, pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia, storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola, storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della scuola e delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni educative, storia delle scuole e delle istituzioni educative, storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nell'ateneo di Trieste	Denominazioni semplificate
Educazione comparata, pedagogia comparata, storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica, didattica generale, metodologia e didattica, metodologia didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica, metodologia e didattica dell'insegnamento medio, metodologia e didattica generale, teoria e storia della didattica, istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia, pedagogia speciale, pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione, metodologia e didattica degli audiovisivi, pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa, tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia, letteratura per l'infanzia, storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, diritto scolastico italiano e comparato, diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

TABELLA 2

INSEGNAMENTI DEL PRIMO BIENNIO

a) Insegnamenti di area pedagogica:
pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
geografia storica;
storia della lingua italiana.

Vanno individuati tra questi ultimi e tra tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rietrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO

Indirizzo «insegnamenti di scuola secondaria superiore»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia.

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
filosofia della storia.

c) Insegnamenti di area storica:
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicopedagogia;
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
filosofia della religione.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica

———

TABELLA 4

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
Indirizzo «educatori professionali extrascolastici»

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva.
igiene mentale;
psicolinguistica.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa.
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dell'educazione;
pedagogia sociale;
demografia;
storia delle religioni.

f) Insegnamenti di area biologico-medica.
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità;
auxologia;
medicina sociale.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali;
conservazione e protezione della natura.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e della metodologia della ricerca dovrà essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

TABELLA 5

INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
Indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica;

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;
psicopedagogia.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

geografia applicata e organizzazione del territorio;
linguistica generale;
psicolinguistica;
semiotica;
storia delle scienze e del pensiero scientifico;
storia delle religioni;
filosofia della storia;
filosofia della religione.

Vanno individuati tra questi ultimi e tra tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Due corsi semetrali, oppure un corso annuale.

Note.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca e dell'organizzazione, della comunicazione e dell'informazione, deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra i tre indicati, un insegnamento di area psicologica scegliendolo fra i due indicati, e un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 21 ottobre 1992

Il rettore

93A0525

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari il corso di diploma universitario in produzioni animali - orientamento in acquacoltura e maricoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale adunanza del 10 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 407 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «PRODUZIONI ANIMALI»

ORIENTAMENTO «ACQUACOLTURA E MARICOLTURA» (Sede di Bari)

Art. 1 (*Diplomi universitari*) — Presso la facoltà di medicina veterinaria di Bari è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in produzioni animali - orientamento in «Acquacoltura e maricoltura», sede di Bari.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Acquacoltura e maricoltura». Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art 2 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati e da quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti di diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà od un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito di corsi di diploma.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di diploma universitario in veterinaria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificandolo nel regolamento didattico della facoltà

Complessivamente l'attività didattica coprende milleottocento ore di cui almeno duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6, sia per quanto riguarda la formazione di base comune che la formazione professionale di base e nell'art. 7 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo easme al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati e affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per l'affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso di calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metodologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi: la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obbiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sitema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 7.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO (650 ore).

Area 13 - Biologia, anatomia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze della tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, crostacei e pesci oggetto di allevamento.

Ragruppamenti disciplinari: E021; F301; F302.

Area 14 - Biochimica degli animali acquatici (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti di base della struttura, funzione e metabolismo delle biomolecole negli organi e tessuti di molluschi, crostacei, teleostei oggetto di allevamento. Deve altresì conoscere i metodi di analisi dei diversi ambienti acquatici in rapporto alle specie allevate ed ai sistemi di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: F350.

Area 15 - Alimentazione degli animali acquatici di allevamento e tecnica mangimistica (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito buone conoscenze sulle esigenze nutritive e sull'alimentazione di crostacei, pesci di acqua fredda e di acqua calda, nonché sulle tecnologie di preparazione e utilizzazione delle relative diete.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 16 - Valutazione dell'impatto ambientale da acquacoltura costiera (80 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti generali sulle caratteristiche geologiche e sugli ecosistemi acquatici delle aree geografiche dove si realizza l'acquacoltura costiera (acquacoltura delle acque salmastre e maricoltura fino al margine della piattaforma continentale). Deve conoscere gli effetti ecotossicologici degli inquinanti conservativi e non conservativi sui molluschi, crostacei e pesci allevati e sulla fauna acquatica.

Deve altresì avere nozioni sulle metodologie utilizzabili per la depurazione dell'ambiente acquatico-salmastro e marino.

Raggruppamenti disciplinari: D021, F321, F331, F350, G050.

Area 17 - Genetica e biotecnologie riproduttive applicate all'acquacoltura costiera (70 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi del miglioramento genetico e l'utilizzo delle biotecnologie applicate alla riproduzione delle specie di molluschi, crostacei e pesci, per l'allevamento semintensivo e intensivo e per il ripopolamento delle aree marine protette. Egli deve altresì avere nozioni sull'organizzazione e gestione delle aziende di avannotteria.

Raggruppamenti disciplinari: F302, F342, G060, F341.

Area 18 - Tecnologie di allevamento in acquacoltura costiera (140 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le tecnologie applicate alla molluschicoltura marina, all'allevamento estensivo, semintensivo e intensivo di crostacei e di pesci con particolare riferimento alle specie caratteristiche dell'area mediterranea.

Deve inoltre conoscere le tecnologie di allevamento di specie marine di fitoplancton, alghe e zooplancton utilizzata nell'alimentazione dei crostacei e dei pesci marini.

Deve altresì dimostrare di avere acquisito i concetti generali della gestione e dei costi economici dei diversi tipi di allevamento, nonché i sistemi di commercializzazione dei prodotti da esse derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010, G060, F341; F321.

Area 19 - Igiene dei prodotti dell'acquacoltura costiera (100 ore).

Lo studente deve possedere nozioni di base relative alle malattie infettive, infestive e metaboliche delle specie di molluschi, crostacei e pesci di allevamento e delle aree marine protette.

Deve conoscere le principali metodologie microbiologiche, fisiche, chimiche, biochimiche, biotossicologiche per il controllo dei prodotti dell'acquacoltura costiera utilizzati come alimenti per l'uomo, in rapporto alle normative sanitarie vigenti.

Raggruppamenti disciplinari F321; F350

Tirocinio.

Il tirocinio della durata di duecentocinquanta ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti le aree dell'acquacoltura e richiederà un periodo di frequenza di un istituto d'insegnamento e ricerca specializzato nel settore dell'acquacoltura costiera e della maricoltura o di un'azienda del settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

93A0526

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 4 dicembre 1992), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1993, n. 23** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n 45, 26 marzo 1992, n. 243, 26 maggio 1992, n. 297, 24 luglio 1992, n. 347, e 29 settembre 1992, n. 392». I DD LL n 45/1992, n 243/1992, n 297/1992, n. 347/1992 e n. 392/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati, ad eccezione del D L. n 45/1992, sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992, n 174 del 25 luglio 1992, n 225 del 24 settembre 1992 e n 282 del 30 novembre 1992)

Art. 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe	VI
Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe	VII
Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A»	VII
Capo 1ª classe «scelto»	VII
Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991 ***(a)***, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990 ***(b)***», e, quanto

a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011 e 1376, rispettivamente per lire 52.193 milioni e 72.077 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

(a) Il D.L. n. 344/1990 reca: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego». Il comma 1 del relativo art. 16 prevede che per il personale delle forze di polizia «l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991».

(b) La legge n. 231/1990 reca: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare». Il comma 1 dell'art. 12 di detta legge stabilisce che per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso «l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le forze di polizia».

Art. 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 *(a)*, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88 *(b)*. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per fare fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 *(c)*, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 247/1990 (Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

4. Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unità navali si applica il codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unità navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200 e 201 del codice della navigazione».

Si riporta il testo ovvero l'argomento delle norme sopracitate:

— Articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali):

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma».

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 [abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, *n.d.r.*]».

— Legge n. 301/1992: reca norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

— Articoli 200 e 201 del codice della navigazione:

«Art. 200 (*Polizia esercitata dalle navi da guerra*). — In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti su richiesta dell'autorità medesima.

Art. 201 (*Inchiesta di bandiera*). — Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità».

(b) Gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 17/1991 (Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico) sono così formulati:

«Art. 1. — 1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298 [v. nota precedente, *n.d.r.*], prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

1-*bis*. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308, e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 247 [v. nota precedente, *n.d.r.*], concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

3-*bis*. Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, da conseguirsi entro il 31 ottobre 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il suddetto impiego.

Art. 2. — 1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

2. È altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali».

Si riporta il testo ovvero l'argomento delle norme citate nell'art. 1 sopratrascritto:

— Art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

— D.P.R. n. 1092/1973: approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

— R.D.L. n. 1345/1926: reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

— Art. 38 della legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), come modificato dall'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 671:

«Art. 38. — L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grdao rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.

Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento».

(c) L'art. 3-*bis* del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 3-*bis*. — 1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che comportano eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile della Difesa, correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro della difesa è autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, attraverso l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.

2. Tale fondo sarà incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.

3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui ai commi medesimi.

4. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53 miliardi per il 1988, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa».

Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87), soprarichiamato:

«Art. 14 (*Fondo di incentivazione*). — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

L'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), richiamato anch'esso nell'art. 3-*bis* soprariportato, si riferisce sempre al «fondo di incentivazione» previsto dal soprariportato art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 precisandone meglio l'utilizzazione e le finalità

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A0608

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 29 gennaio 1993, n. **6**.

Autorizzazioni globali individuali «Schengen» per l'esportazione di tecnologia civile.

In esecuzione alla decisione adottata dal Consiglio dei Ministri dei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna, aderenti all'accordo di Schengen e in conformità a quanto stabilito dall'art. 123 della convenzione di applicazione dello stesso accordo, che prevede la sostituzione della licenza individuale particolare con una procedura flessibile, al fine di agevolare la circolazione nello «spazio Schengen» dei prodotti strategici industriali «dual use», è stabilita la seguente procedura semplificata di autorizzazione globale individuale «Schengen»:

1) le autorizzazioni globali individuali «S» non sono sottoposte alla preventiva presentazione del certificato internazionale di importazione; sono rilasciate previa acquisizione del parere del Comitato speciale materiali ad elevata tecnologia «CSMET» e possono avere validità fino a trentasei mesi;

2) la suddetta procedura è applicabile unicamente alle operazioni di esportazione e di transito dirette verso i Paesi sopraindicati dei prodotti elencati dalla categoria 1 alla categoria 9 della lista industriale, indicata nel decreto ministeriale 9 gennaio 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1992), e successive modifiche.

Dalla suddetta procedura sono in ogni caso esclusi i sottoindicati prodotti, le cui operazioni di esportazione e di transito restano comunque sottoposte alla licenza individuale di tipo particolare:

tutte le merci, le tecnologie ed il relativo software contenuti nei paragrafi o sottoparagrafi contraddistinti dal simbolo =;

i «Supercomputers» definiti da una «Prestazione teorica composita» (PTC superiore 195 milioni di operazioni teoriche al secondo (Mopt/s);

il materiale crittografico (cat. 5, parte 2 «Sicurezza dell'informazione»:5.A.2, 5.B.2, 5.D.2, 5.E.2);

i sensori acustici per sottomarini (cat. 6.A.1);

i campioni di frequenza atomici (cat. 3.A.2.g);

3) i prodotti sottoposti alla procedura semplificata sopradescritta, non possono essere esportati dal territorio dei Paesi Schengen, senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti, inoltre il transito degli stessi resta escluso dalla procedura semplificata, quando la destinazione finale non è rappresentata da un Paese aderente all'accordo;

4) meccanismo di controllo:

lo speditore/esportatore che abbia rapporti commerciali non occasionali con i Paesi Schengen, al fine del rilascio dell'autorizzazione globale individuale «S», deve presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione VI - Viale America, 342 - 00144 Roma, apposita domanda in bollo di spedizione/esportazione e/o di transito di prodotti e tecnologie civili, senza limite di valore, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con la quale lo stesso si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

a) indicare i prodotti e le tecnologie destinati alla spedizione/esportazione e/o al transito con la procedura semplificata, nonché le dogane presso le quali intende effettuare le operazioni;

b) non utilizzare l'autorizzazione per i prodotti e le tecnologie compresi nella lista di esclusione;

c) tenere una gestione accurata della documentazione relativa alle operazioni effettuate con tale procedura e conservarla nei propri archivi per almeno cinque anni;

d) mettere a disposizione la documentazione aziendale a richiesta dell'amministrazione competente, che può disporre tutte le verifiche che ritiene necessarie;

e) segnalare, con cadenza periodica, le operazioni effettuate nel trimestre solare precedente;

f) stampigliare, in modo ben visibile, sulle fatture e i documenti di trasporto la seguente dicitura: «La merce oggetto della presente operazione è esportata con licenza globale individuale Schengen e può essere destinata unicamente verso i seguenti Paesi:

Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna.

La merce non puo essere esportata verso altre destinazioni senza l'approvazione delle autorità nazionali competenti»;

5) sanzioni:

nel caso in cui lo speditore/esportatore non ottemperi alle condizioni previste nella presente circolare, è applicata la sospensione cautelativa della licenza, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il Ministro: VITALONE

93A0603

CIRCOLARE 1° febbraio 1993, n. 7.

Accordo tra la CEE e la Repubblica socialista del Vietnam sullo scambio dei prodotti tessili. Norme di esecuzione delle clausole che prevedono facilitazioni di approvvigionamento per le industrie comunitarie.

L'accordo tessile tra la CEE e la Repubblica socialista del Vietnam, concluso a Bruxelles in data 15 dicembre 1992, prevede delle facilitazioni di approvvigionamento per le industrie tessili produttrici e trasformatrici comunitarie.

L'art. 3 dell'accordo stabilisce che il Vietnam si impegna a riservare alle predette industrie il 30% dei limiti quantitativi fissati annualmente per un periodo di due mesi a partire dal 1° gennaio di ciascuno dei cinque anni di validità dell'accordo.

L'art. 7 dell'accordo prevede, inoltre, che il Vietnam si impegna a prendere in favorevole considerazione le richieste delle industrie tessili comunitarie produttrici e trasformatrici — nei limiti della disponibilità — per quanto concerne la fornitura di materie prime tessili: seta greggia (NCD 5002 0000) e filati di seta (NCD 5003 1000 e 5003 9000).

Ai soli fini di facilitare l'applicazione di tali disposizioni la CEE sottoporrà alle competenti autorità del Vietnam, prima della fine di ogni anno, una lista delle imprese interessate a beneficiare della riserva di cui sopra, ovvero della fornitura delle materie prime tessili sopracitate.

Per poter provvedere alla tempestiva segnalazione nel senso sopraindicato, le ditte interessate, che si trovino nella condizione di aziende trasformatrici e produttrici nel settore tessile, dovanno far pervenire entro il 30 ottobre di ciascun anno, una domanda in carta intestata (dalla quale risulti l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono, telex e telefax), per l'inserimento negli elenchi che verranno, poi, trasmessi — tramite la CEE — alle competenti autorità del Vietnam, specificando, ove possibile, il quantitativo dei prodotti che, per ciascuna categoria, sono interessate ad importare.

La domanda dovrà essere indirizzata al Ministero del commercio estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma, e corredata di un certificato originale della C.C.I.A. presso la quale la ditta richiedente è iscritta.

Per il corrente anno, le ditte interessate potranno essere inserite nella lista in questione, inviando, entro l'8 febbraio 1993 la domanda di cui sopra tramite telefax (06/59932631) con l'impegno di presentare successivamente l'originale della domanda e del certificato camerale.

Le imprese che saranno incluse nella lista dovranno, in seguito, mettersi in contatto diretto con gli organismi competenti del Vietnam — per l'anno in corso al più presto possibile — e per i prossimi anni entro il 1° febbraio dell'anno successivo.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A0604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.17251-XV-J (96) del 28 novembre 1992 l'esplosivo da mina denominato: «Tris Super» che la società Esplodenti Sabino S.r.l., con stabilimento in Casalbordino (Chieti), intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0082 - 1.1C.

93A0532

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Luigina Moggi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Daelli, notaio in Milano, numero di repertorio 62574 e consistente nella somma di L. 8.000.000.

93A0531

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 e decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 novembre 1985), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera:

Barbera, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Merlot:

Merlot, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Sauvignon:

Sauvignon, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Riesling italico:

Riesling italico, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto:

Pignoletto, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Pignoletto spumante:

Pignoletto, almeno l'85%

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Pinot bianco:

Pinot bianco, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Pinot bianco spumante:

Pinot bianco, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay:

Chardonnay, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Chardonnay spumante:

Chardonnay, almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dagli altri vitigni, non aromatici, raccomandati ed autorizzati rispettivamente per le province di Bologna e Modena, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Bianco:

Albana, dal 60 all'80%;

Trebbiano Romagnolo, dal 20 al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare della provincia di Bologna situato nei comuni di: Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro ed in parte quello di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro, Zola Predosa, Monterenzio; ed in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Olmetello, al km. 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano; giunto a Bazzano, in località Gabella, abbandona la strada statale n. 569 e imbocca per via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo

dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km. 27 800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del Rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c. la Colomba.

Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio e Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E vietata ogni pratica di forzatura.

E consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa q.li/ha
Barbera	120
Merlot	120
Cabernet Sauvignon	100
Sauvignon	120
Pinot bianco	110
Pinot bianco spumante	110
Riesling italico	120
Bianco	130
Pignoletto	120
Pignoletto spumante	120
Chardonnay	120
Chardonnay spumante	120

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui all'art. 2.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 i titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

	% Vol	
Barbera	11	Riserva 11,5
Merlot	10,5	
Cabernet Sauvignon	11	Riserva 11,5
Sauvignon	10,5	
Pinot bianco	10,5	
Pinot bianco spumante	9,5	
Riesling italico	10,5	
Bianco	10	
Pignoletto	10,5	
Pignoletto spumante	9,5	
Pignoletto superiore	12	
Sauvignon superiore	12	
Chardonnay	10,5	
Chardonnay spumante	9,5	

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricolturae delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di spuma, l'invecchiamento obbligatorio e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare le ditte che presentino apposita istanza, ad effettuare tali operazioni fuori dalla zona delimitata all'art. 3, purché gli impianti dei richiedenti siano ubicati nelle province di Bologna e Modena.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

I vini «Colli Bolognesi» nei tipi Barbera, Sauvignon, Pinot bianco, Riesling italico, Bianco, Pignoletto e Chardonnay possono essere immessi al consumo anche nel tipo frizzante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso carico tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11,5%, per quello imbottigliato: 11,5% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere; per il Riserva 12% di cui massimo 0,36 da svolgere;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei;

odore: caratteristico, erbaceo;

sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11%, per quello imbottigliato: 11% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; Riserva 12 di cui massimo 0,36 da svolgere;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11%, per quello imbottigliato: 11% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Sauvignon superiore:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, secco, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo totale: 12%;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno carico, a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11%, per quello imbottigliato: 11% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Pinot bianco spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente armonico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 13 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

Riesling italico:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11%, per quello imbottigliato: 11% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico, tipico;

sapore: asciutto od abboccato, sapido armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 10,5%, per quello imbottigliato: 10,5% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Pignoletto:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11%, per quello imbottigliato: 11% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Pignoletto spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 13 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

Pignoletto superiore:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, tranquillo, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo per il vino non ancora confezionato: 11%, per quello imbottigliato: 11% di cui non più dello 0,5% ancora da svolgere;

estratto secco netto minimo: 14 per mille;

acidità totale minima: 4 per mille.

Chardonnay spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 13 per mille;

acidità totale minima: 5 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Colli Bolognesi» Barbera e Cabernet sauvignon, qualora provengano da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il 12%, dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno tre mesi in recipienti di legno oppure dodici mesi in bottiglia, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «riserva».

Nei tipi Barbera e Cabernet sauvignon designati o no con la specificazione riserva, confezionati dopo almeno un anno di invecchiamento quando il titolo alcolometrico volumico totale minimo è del 12%, è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 gr litro.

Il periodo di invecchiamento per i vini Barbera e Cabernet sauvignon decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini «Colli Bolognesi» «Sauvignon» e «Pignoletto» ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale di almeno 12% e immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale complessivo non inferiore al 12% possono essere qualificati «Superiore».

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia delle denominazioni «Colli Bolognesi Sauvignon Superiore» e «Colli Bolognesi Pignoletto Superiore» devono essere effettuate esclusivamente all'interno della zona di produzione come previsto dall'art. 3.

I vini «Colli Bolognesi» «Barbera», «Sauvignon», «Pinot Bianco», «Riesling Italico», «Bianco», «Pignoletto», «Chardonnay» possono essere immessi al consumo anche nel tipo «Frizzante» vinificati nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6. In etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine «Frizzante».

Sulle confezioni dei vini di cui al presente articolo designati in etichetta con la specificazione aggiuntiva «Riserva» e «Superiore», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6 vengono immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 4 gr/lt ed i 20 gr/lt e obbligatorio riportare in etichetta l'allocuzione «amabile» o «abboccato».

Sono permesse le locuzioni «secco» o «asciutto» soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 gr/lt. In etichetta, l'altezza dei caratteri indicanti la tipologia, deve essere al massimo uguale alla denominazione «Colli Bolognesi».

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Sauvignon Superiore» può essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese bassa, pesante da 0,750 litri con tappo raso di sughero.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi Pignoletto Superiore» può essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese a spalla alta, da 0,750 litri con tappo raso di sughero.

Tutti i vini spumanti devono essere confezionati in bottiglie tipo champagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta e capsulone e debbono essere utilizzate le tradizionali tecniche della rifermentazione, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le tipologie «superiore» e «riserva» possono essere immesse al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a cinque litri, con tappo raso di sughero.

Le operazioni di vinificazione e affinamento in bottiglia delle tipologie «superiore» e «riserva» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

93A0533

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta M.P.M. di Gobbato Enzo S.r.l., con sede in Camisano Vicentino, via B. Cellini, 3, assegnataria del marchio 1093 VI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di 1 punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Visenza.

93A0534

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento dell'istituto di chimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università di Trento ai fini dell'idoneità a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'istituto di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Trento - Povo - Trento, è riconosciuto idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

93A0571

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. 241 D.P. — Data: 23 giugno 1992. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Lunghi Antonio, nato a Castel S. Giovanni il 17 gennaio 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A0109

N. 18

Media dei titoli del 28 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr C P 97	94,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,200
» » » 21- 4-1987/94	91,850
» » C.T.O 12,50% 1- 6-1989/95	99,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	102,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,950
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,100
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99 —
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,025
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	98,850
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,375
» » » » 1- 5-1988/93	100,750
» » » » 1- 6-1988/93	101,175
» » » » 18- 6-1986/93	100,200
» » » » 1- 7-1988 93	101,275
» » » » 17- 7-1986 93	100,325
» » » » 1- 8-1988/93	101,400
» » » » 19- 8-1986 93	100,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,650
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,400
» » » » 20-10-1986/93	101,225
» » » » 1-11-1988/93	100,825
» » » » 18-11-1987/93	101,800
» » » » 19-12-1986/93	103,325
» » » » 1- 1-1989/94	101 —
» » » » 1- 2-1989/94	100,850
» » » » 1- 3-1989/94	100,225
» » » » 15- 3-1989/94	100,225
» » » » 1- 4-1989/94	100,225
» » » » 1- 9-1989/94	99,950
» » » » 1-10-1987/94	100,450
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,525
» » » » 1- 2-1985/95	100,950
» » » » 1- 3-1985/95	98,425
» » » » 1- 3-1990/95	99,375
» » » » 1- 4-1985/95	97.225
» » » » 1- 5-1985/95	96.950
» » » » 1- 5-1990/95	95.225
» » » » 1- 6-1985/95	97 125
» » » » 1- 7 1985/95	97 550
» » » » 1- 7-1990/95	98.900
» » » » 1- 8-1985/95	97,250
» » » » 1- 9-1985/95	97,875
» » » » 1- 9-1990/95	99,175
» » » » 1-10-1985/95	98,350
» » » » 1-10-1990/95	99,075
» » » » 1-11-1985/95	99,900
» » » » 1-11-1990/95	99,150
» » » » 1-12-1985/95	101.025
» » » » 1-12-1990/95	100 —
» » » » 1- 1-1986/96	100,550
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,300
» » » » 1- 2-1991/96	99,575
» » » » 1- 3 1986 96	98,125
» » » » 1- 4-1986/96	96,075
» » » » 1- 5-1986/96	95,725
» » » » 1- 6-1986/96	96 —
» » » » 1- 7-1986/95	96,475

Titolo		Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,225
» » » »	1- 9-1986/96	97,050
» » » »	1-10-1986/96 .	97,775
» » » »	1-11-1986/96 .	99,450
» » » »	1-12-1986/96	101,325
» » » »	1- 1-1987/97 .	100,650
» » » »	1- 2-1987/97 . . .	99,425
» » » »	18- 2-1987/97 .	99,425
» » » »	1- 3-1987/97 . .	97,900
» » » »	1- 4-1987/97 .	95,750
» » » »	1- 5-1987/97 . . .	95,425
» » » »	1- 6-1987/97 .	95,875
» » » »	1- 7-1987/97 . . .	95,625
» » » »	1- 8-1987/97 . . .	97,200
» » » »	1- 9-1987/97 .	98,600
» » » »	1- 3-1991/98 . .	96,850
» » » »	1- 4-1991/98 . . .	96,400
» » » »	1- 5-1991/98 . . .	96,625
» » » »	1- 6-1991/98	97,550
» » » »	1- 7-1991/98	97,800
» » » »	1- 8-1991/98	97,150
» » » »	1- 9-1991/98 . . .	96,600
» » » »	1-10-1991/98 .	96,125
» » » »	1-11-1991/98 . . .	96,675
» » » »	1-12-1991/98 .	97,600
» » » »	1- 1-1992/99	97,425
» » » »	1- 2-1992/99 . . .	97 —
» » » »	1- 3-1992/99	96,550
» » » »	1- 4-1992/99	95,950
» » » »	1- 5-1992/99 . . .	96,425
» » » »	1- 6-1992/99 . .	97,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993 . .	99,900
» »· »	12,50%	1-11-1993 Q . .	98,775
» » »	12,50%	17-11-1993 . . .	99,950
» » »	12,50%	1-12-1993 . .	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94 . . .	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94 .	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1990/94 . .	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,900
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/96 .	99,300
» » »	12,00%	1- 6-1991/96 .	97,875
» » »	12,50%	1- 9-1991/96 .	97,725
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,675
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,650
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,475
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,350
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,800
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,850
» » »	12,50%	18- 9-1991/98 . .	96,700
» » »	12,00%	17- 1-1992/99 . .	96,600
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001 . .	98,500
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001 .	99,525
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,625
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 -
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	99,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	98,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	102 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	100,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	100,100
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	104 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,400
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	107,600
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	107 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	109,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	113 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	101,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	110,050
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	103,100
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60% .	104,350
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	101,800

93M128013

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 1° febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 1° febbraio 1993

Dollaro USA	1508,83
ECU	1806,82
Marco tedesco	927,65
Franco francese	274,03
Lira sterlina	2202,89
Fiorino olandese	824,45
Franco belga	45,04
Peseta spagnola	13,040
Corona danese	240,72
Lira irlandese	2264,15
Dracma greca	6,924
Escudo portoghese	10,249
Dollaro canadese	1188,52
Yen giapponese	12,085
Franco svizzero	1003,55
Scellino austriaco	131,86
Corona norvegese	217,74
Corona svedese	203,06
Marco finlandese	267,90
Dollaro australiano	1016,20

93A0606

REGIONE VENETO

Provvisorietà dell'autorizzazione alla ditta Hotel Terme Commodore S.r.l., in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 6008 del 13 dicembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di conferire per il motivo in premessa esposto, a parziale modifica della delibera della giunta regionale n. 676 del 12 febbraio 1992, il carattere di provvisorietà, previsto al comma 1, dell'art. 55, della legge regionale n. 40/1989, all'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Commodore», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), accordata alla ditta Hotel Terme Commodore S.r.l., partita I.V.A. 02019790282, con sede in Montegrotto Terme (Padova).

93A0536

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 luglio 1991 recante: «Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991).

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 37 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* deve intendersi come non avvenuta in quanto effettuata per errore.

Pertanto conserva validità la precedente pubblicazione del medesimo decreto avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1991.

93A0581

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti per uso veterinario». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, relativamente al decreto n. 1 del 31 dicembre 1992, alla pag. 37 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «ANTIMASTIN» soluzione endomammaria 10 ml reg. n. *20152* - Titolare A.I.C. *Intervet Italia S.r.l. Milano c.f. 00114887015 5*, leggasi: «ANTIMASTIN» soluzione endomammaria 10 ml reg. n. *20512* Titolare A.I.C. *Zambon Group S.p.a. Vicenza c.f. 00691950240*.

93A0582

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 29 ottobre 1992 riguardante: «Disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993).

Alla seconda riga del comma 1, dell'art. 9 del decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 17, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... agli articoli 3, comma 2, 4 *commi* 1, 6, 8, 9 e 10 della legge ...», si legga: «... agli articoli 3, comma 2, 4 *comma* 1, 6, 8, 9 e 10 della legge ...».

93A0537

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 3 agosto 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 18 novembre 1992)

All'art. 159 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 32, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «...ciascun insegnamento sarà costituito da *una* singolo modulo...», si legga: «...ciascun insegnamento sarà costituito da *un* singolo modulo...».

Nella tabella *C* riguardante i «Moduli specifici del singolo diploma universitario», alla pag. 33, prima colonna, dove è il codice «*I012*» concernente «Costruzioni idrauliche e marittime», si rettifichi il codice in: «*H012*»; nella stessa pagina 33, seconda colonna, sotto la tabella C.2.2 dove è scritto il codice: «*I120*», si legga: «*I210*».

Nella tabella *D* riportata alla pag. 34, prima colonna, in corrispondenza del codice «I161 Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime», è da annullare il numero «*1 m.d.*»; nella medesima tabella *D*, stessa pagina, seconda colonna, in corrispondenza dei codici «H012 e I162» la dizione: «Fluidi del suolo e sottosuolo», si legga: «Fluidi del suolo e *del* sottosuolo»; nella tabella «*D2*» - Diploma in ingegneria logistica e della produzione» in corrispondenza del codice «I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione», il numero: «*1 m.d.*» è da rettificarsi in «*2 m.d.*»; inoltre in corrispondenza del codice «I110 Impianti industriali meccanici», dove è scritto il numero «*2 m.d.*», si legga: «*1 m.d.*».

93A0515

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300